



Ordinanza n. 685

**Divieto di somministrazione , vendita e consumo
di bevande alcoliche ai minori di 16 anni**

I L S I N D A C O

PREMESSO che nel territorio cittadino va diffondendosi soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche ;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi , è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze da parte dei medesimi non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista ;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcool ;

TENUTO CONTO che nelle ore serali e notturne, particolarmente nella stagione estiva, si verifica una consistente presenza di persone e che , in tali circostanze , anche da parte di minorenni, si verifica un elevato consumo di bevande alcoliche e non, che possono essere vendute o somministrate in bottiglie o altri contenitori in vetro i quali, dopo il consumo, vengono spesso dispersi nell'ambiente ;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcool tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol ;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini le quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione delle sostanze alcoliche, si aggirano nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne e, non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro, nonché abbandono di rifiuti di ogni genere ;

CONSIDERATO che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e

determinano una evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica ;

CONSIDERATO che l'incolumità delle persone, l'igiene urbana e la quiete pubblica costituiscono obiettivi primari della Civica Amministrazione ;

CONSIDERATO che occorre comunque valutare l'esigenza di sicurezza dei cittadini, con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali ;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici ;

VISTO l'art. 1 comma 2 , della legge 30.03.2001 n° 125 il quale stabilisce che "Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume " ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05 Agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana : definizioni e ambiti di applicazione" ;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati ;

VISTO l'atto di legittimazione espresso dalla Prefettura di Bergamo in data 28.05.10 con prot. 11477/12b1/area I O.S.P.;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ;

VISTO il D.L. 23.05.2008 n° 92 convertito nella Legge n° 125 del 24.07.2008 ;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 ;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale ;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18.06.1931 n° 773 ;

VISTO l'art. 13 della L.R. 24.12.2003 n° 30 ;

VISTO l'art. 16 della Legge n° 689 del 24.11.1981 , così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.07.2008 n 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n° 92 ;

ORDINA

1. fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di Bolgare è fatto divieto di vendere e di somministrare, da parte degli esercizi pubblici e degli esercenti commerciali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 del C.P., a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione ;

2. tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita ;

3. i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché non siano vendute ai minori ;

4. per i maggiori di 16 anni, è fatto divieto di cedere anche a titolo gratuito bevande alcoliche di qualunque gradazione a minori di 16 anni ;

5. il divieto assoluto di abbandonare contenitori di vetro e di lattine sul suolo pubblico o di depositare ogni tipo di contenitore fuori dagli appositi contenitori per la nettezza urbana .

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P. , la violazione della presente Ordinanza comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione di Euro 100,00 pari al doppio del minimo edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689 .

E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge .

La presente Ordinanza verrà comunicata al Prefetto di Bergamo ed alla stazione Carabinieri di Grumello del Monte, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, trasmessa a tutti i gestori commerciali sul territorio ed è immediatamente esecutiva .

Il Comando Polizia Locale è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento .

A norma dell'art. 3 comma 4 , Legge 07.08.1990 n° 241 , si informa che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza , eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine .

Dalla residenza Municipale li 03 giugno 2010

Il Sindaco
Serughetti Luca